

La pensione del personale
della scuola pubblica
by salvatore buonandi

2012

LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI

E' esteso a tutti il sistema contributivo pro rata con inizio dal 01.01.2012. Per l'anzianità maturata anteriormente continua ad applicarsi il metodo di calcolo precedentemente previsto. In pratica colpisce quei lavoratori che vantano una anzianità contributiva minima al 31.12.2011 di 34 anni. Non sarà modificato per chi non ha al 31.12.1995 i 18 anni di contribuzione e per chi è privo di qualsiasi periodo prima di tale data, infatti sono già trattati con il sistema contributivo.

IMPORTANTE: Il decreto (n. 95 del 6.7.2012) convertito in legge (L. 7.8.2012 n. 135) "Spending Review" è stato aggiunto all'art. 14 il comma 20 bis. In base a tale norma il **personale docente** che risulti in esubero nella propria classe di concorso al termine delle operazioni di mobilità ed assegnazione e che non riesca ad essere "collocato" anche in altre classi di concorso (deve comunque possedere il titolo di studio valido per l'insegnamento) o su posti di sostegno (con specializzazione o frequenza corsi di formazione) o su posti (frazioni) che si rendano disponibili, può essere collocato in quiescenza dal **1 settembre 2013 nel caso maturi i requisiti entro il 31.08.2012** in base alla normativa previgente la L. 214 /2011 (Art. 24). Per il trattamento di fine rapporto valgono invece le regole attuali.

Pensione di vecchiaia

E' necessario avere 66 anni e almeno 20 di contribuzione. La pensione sarà indicizzata all'aumento dell'aspettativa della vita (aumento di tre mesi ogni due anni) con età minima non inferiore a 67 anni nel 2012 e un'età massima di 70 anni. Dal 01.01.2013 i requisiti di età anagrafica devono essere adeguati, ogni tre anni, ridotta a biennale dal 2019, all'incremento di speranza di vita accertato dall'ISTAT. Il primo adeguamento è stato già fissato a tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'età minima di accesso al pensionamento di vecchiaia è fissato a 67 anni (uomini e donne).

Gli incrementi riportati nella tabella sottostante rappresentano delle stime:

DECORRENZA DELLA PENSIONE	Età richiesta
01.01.2012	66 anni
01.01.2013	66 anni e 3 mesi
01.01.2014	66 anni e 3 mesi
01.01.2015	66 anni e 3 mesi
01.01.2016	66 anni e 7 mesi
01.01.2017	66 anni e 7 mesi
01.01.2018	66 anni e 7 mesi
01.01.2019	66 anni e 11 mesi
01.01.2020	66 anni e 11 mesi
01.01.2021	67 anni e 2 mesi

...e la Pensione dei giovani?

Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 01.01.1996 la pensione di vecchiaia presenta delle particolari caratteristiche. Dal 2012 i requisiti per ottenere la pensione sono:

- 66 anni (uomini e donne) e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- 70 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- Cessazione dal rapporto di lavoro subordinato

Anche in questo caso l'importo non potrà essere inferiore al 1,5% dell'ammontare dell'assegno sociale, si prescinde da quest'ultima condizione (1,5% dell'assegno sociale) per l'età di 70 anni e una contribuzione di almeno cinque anni (non vale la contribuzione figurativa).

Pensione anticipata (ex anzianità)

Dal 1° gennaio 2012 è necessario il raggiungimento di 41 anni + 1 mese per le donne e 42 anni + 1 mese per gli uomini. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese per il 2014. Questo significa che nel 2013 il minimo richiesto di contribuzione sarà di 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne (42 o 41 anni e 2 mesi + tre mesi di aumento per via della speranza di vita). Se si va in pensione prima dei 62 anni viene applicata una penalizzazione del 1% (per i primi due anni che diventano 2% per gli ulteriori anni sulla parte retributiva del calcolo) per esempio se l'anticipo è di due anni la riduzione è del 2%, se di tre anni è del 4% invece se di tre anni è del 6%.

Inoltre tutti i periodi contributivi maturati possono essere lo stesso "totalizzati", a prescindere dalla loro durata.

Rimane in vigore, fino al 31/12/2015, la norma che prevede la possibilità di andare in pensione con il solo calcolo contributivo della pensione, per le donne, se in possesso di 35 anni di contribuzione e 57 anni di età.

I REQUISITI PER LASCIARE IL LAVORO PER ANZIANITA'

ANNO	Uomini	Donne
2012	42 anni+1 mese	41 anni+1 mese
2013	42 anni+5 mesi	41 anni+5 mesi
2014	42 anni+6 mesi	41 anni+6 mesi

Chi raggiunge i nuovi requisiti, non dovrà più aspettare un anno: la decorrenza del trattamento pensionistico scatterà il giorno successivo.

Rimane l'eccezione per il personale della scuola la cui decorrenza pensionistica potrà essere soltanto dal 01 settembre dell'anno in cui si maturano i requisiti.

Le aliquote contributive

L'attuale aliquota contributiva destinata al fondo pensioni dei dipendenti pubblici è:

Amministrazione	A carico Ente	A carico dipendente	Totale
Stato	24,20%	8,80%	33,00%
Enti loc., ASL....	23,80%	8,85%	32,65%

Il calcolo della pensione

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995:

Sistema retributivo: per il lavoratore che alla data di cui sopra può contare almeno 18 anni contribuzione, si applica il criterio più favorevole e cioè il calcolo retributivo. Però, con la recente riforma o si applica (MONTI - FORNERO), il calcolo retributivo si applica fino all'anzianità maturata al 31 dicembre 2011.

Il metodo di calcolo della quota retributiva è praticamente la somma di due quote A+B (fino al 31.12.2011).

- **Quota A:** consta sull'importo, dell'ultima mensilità percepita dal lavoratore rapportata al "coefficiente di rendimento" maturato al 31.12.1992 e maggiorata

del 18% per tener conto, in modo forfettario, di voci come lo straordinario ed altri assegni. L'ammontare del trattamento relativo all'anzianità maturata al 31.12.1992 è stabilito, per gli statali, in misura pari al 35% della retribuzione pensionabile, per l'anzianità minima di servizio di 15 anni. Per ogni anno oltre il 15° anno l'aliquota viene aumentata dell'1,8% fino a raggiungere l'80% in presenza dei 40 anni di anzianità.

- **Quota B:** L'aliquota pensionistica relativa al servizio totale, utilizzata per il calcolo della "quota B" viene determinata sommando alla precedente aliquota prevista, in corrispondenza del servizio utile al 31.12.1994, quella del 2% per gli anni successivi al 31.01.1995. Quando la retribuzione annuale supera una certa somma - Tetto Pensionabile -, che per il 2012 è fissato per € 44204,00, l'aliquota di rendimento per il calcolo della "quota B" viene così ridotta:

2% fino al tetto di € 44204,00;

1,60 % per la quota tra € 44204,00 e 58792,00;

1,35 % per la quota tra € 58792,00 e 73379,00;

1,10 % per al quota tra € 73379,00 e 83988,00;

0,90 % per la quota eccedente € 83988,00-

Alla quota retributiva come sopra descritta va aggiunta **la quota contributiva** relativa al servizio prestato dal 01 gennaio 2012. Per la descrizione più dettagliata del calcolo contributivo si rimanda al paragrafo specifico.

Sistema misto: per chi ha meno di 18 anni di contribuzione (al 31/12/1995) il criterio di calcolo utilizzato è quello misto. Per l'anzianità maturata al 31.12.1995 si calcola con il sistema retributivo, per i periodi successivi vale il criterio contributivo.

Sistema contributivo: per chi invece è stato assunto dopo il 01 gennaio 1996 si applica solo il calcolo contributivo. Il sistema contributivo di calcolo della pensione è strettamente collegata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa e non agli stipendi dell'ultimo periodo come avviene per il sistema retributivo. Dato che gli ultimi stipendi sono i più elevati è facile intuire come il criterio contributivo risulti assai meno conveniente.

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il dipendente provvede, con l'Ente di appartenenza, ad accantonare annualmente il 33% dello stipendio. Il capitale versato forma una sorta di interesse composto a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL e all'inflazione. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età. I coefficienti di trasformazione del capitale contributivo accantonato sono rivisti ogni tre anni (ogni biennio dal 2019). La riforma MONTI - FORNERO prevede che dal 2013 la tabella dei coefficienti di conversione sia allargata sino a toccare all'età di 70 anni.

età	Coefficiente fino al 31/12/2012	Coefficiente dal 1/1/2013	Differenza
57	4,419	4,304	-0,115
58	4,538	4,416	-0,122
59	4,664	4,535	-0,129
60	4,798	4,661	-0,137
61	4,940	4,796	-0,144
62	5,093	4,940	-0,153

63	5,257	5,094	-0,163
64	5,432	5,259	-0,173
65	5,620	5,435	-0,185
66	5,620	5,624	0,004
67	5,620	5,826	0,206
68	5,620	6,046	0,426
69	5,620	6,283	0,663
70	5,620	6,541	0,921

I nuovi coefficienti presentano:

- un aspetto positivo per la fascia di età 66/70 anni in quanto i coefficienti sono incrementati (incentivo inserito nella legge 214/11), mentre prima in questa fascia era valido quello riferito ai 65 anni
- un aspetto negativo in quanto sono stati abbassati i coefficienti della fascia 57/65 anni che è naturalmente quella più frequente

Nel valutare l'aspetto positivo è bene ricordare che per il pubblico impiego non è applicabile il comma 4 dell'art. 24 della legge 214/11 che incentiva la permanenza sul lavoro fino a 70 anni, ma resta vigente l'art. 72 del decreto legge 122/08 che disciplina e condiziona la possibilità di permanenza in servizio.

Esempio di calcolo pensione

Prendiamo ad esempio una insegnante di scuola primaria che vada in pensione il 01.9.2012 avendo maturato al 31.12.1995 una anzianità di servizio di 11 anni e 7 mesi e si precisa inoltre che l'insegnante alla data di cessazione avrà una età anagrafica pari a 62 anni e 2 mesi, quindi andremo ad esaminare un esempio di "calcolo misto":

Retribuzione maggiorabile del 18% alla cessazione			21.192,00
Retribuzione maggiorata del 18%			25.006,56
Indennità integrativa speciale annua			6.384,12
Retribuzione totale per calcolo quota A			31.390,68
Anzianità pensionistica al 31/12/95 in anni e mesi	11	7	
Percentuale e coefficiente al 31/12/95	26,69	0,2669	
Anzianità pensionistica al 31/12/92 in anni e mesi	8	7	
Percentuale e coefficiente al 31/12/92	20,03	0,2003	
Quota A della pensione fino al 31/12/92			6.286,75
Percentuale e coefficiente del periodo 93/95	6,67	0,0667	
Retribuzione media rivalutata dal 1/1/93 alla cessazione			28.958,90

Quota B della pensione per il periodo 1/1/93-31/12/95				1.930,69
Età alla cessazione: anni e mesi		62	2	
Montante per il calcolo contributivo dal 1/1/96 in poi				178.626,27
Coefficiente di trasformazione		5,1203	0,051203	
Quota C con calcolo contributivo dal 96 in poi				8.442,65
PENSIONE ANNUA LORDA (Quota A + B + C)				16.660,09
Pensione mensile lorda				1.388,34
Irpef lorda				324,85
Detrazioni fiscali sul reddito			96,61	
Detrazioni fiscali per carichi di famiglia			-	
Irpef netta secondo la normativa vigente dal 1/1/2007				228,24
PENSIONE MENSILE NETTA				1.160,10

LA LIQUIDAZIONE

La recente sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. La soluzione adottata dal Governo è la seguente:

è abrogato il comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) che prevedeva, a decorrere dal 1° 1.2011, il computo del TFS secondo le regole del TFR;

si ripristina, di conseguenza, la modalità di calcolo del TFS precedente il decreto-legge 78/2010, modalità più favorevole rispetto a quella introdotta dal decreto stesso;

viene rilegittimata, in tal modo, la trattenuta del 2,5% a carico del dipendente pubblico.

Conseguentemente comporterà alcuna restituzione al lavoratore del contributo versato del 2,50% in discussione, e che ora torna automaticamente utile ai fini del TFS.

Vedi [DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185](#)

I termini di pagamento di fine servizio e fine rapporto iscritti alla ex gestione INPDAP sono così modificati:

- Entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio in caso di inabilità o decesso;
- Entro 06 mesi dalla data di cessazione dal lavoro nel caso di raggiunti limiti di età, pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva;

- Entro 24 mesi quando la cessazione di lavoro è avvenuta per dimissioni volontarie, con il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego).

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare nasce come forma di protezione aggiuntiva a quello di regime pubblico obbligatorio, rivolgendosi a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, sia del settore pubblico che privato.

I fondi pensione rappresentano l'attuazione delle forme pensionistiche complementari che possono essere di due specie:

- "Forme pensionistiche complementari collettive": alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente con l'apporto di quote di T.F.R. (trattamento di fine rapporto);
- "Forme complementari pensionistiche individuali": alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Le forme pensionistiche complementari altro non sono che forma di previdenza finalizzata alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una autorità pubblica COVIP (commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari).

I fondi pensioni hanno la seguente classificazione:

Fondi chiusi o negoziali: nascono da contratti o a si rivolge sulla base dell'appartenenza di un determinato comparto. Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo, la cui attività consiste nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nell'individuazione della politica di investimento delle risorse che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria.

- ✚ *Fondi pensione preesistenti*: sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.
- ✚ *Fondi pensione aperti*: sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L'adesione ai suddetti fondi può avvenire in forma individuale o collettiva.
- ✚ *Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (Pip)*: possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
- ✚ *FondInps*: è un fondo di pensione presso l'INPS. E' una forma "pensionistica complementare a contribuzione definitiva" alla quale affluiscono tutte le quote di t.f.r. dei lavoratori dipendenti nell'ipotesi in cui gli stessi, non esprimendo alcuna scelta sul conferimento del loro t.f.r. opera il silenzio - assenso.
- ✚ *Fondo Espero*: ESPERO è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola. Il Fondo Pensione è nato a seguito dell'accordo istitutivo del 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola,

UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l'ARAN e al successivo atto costitutivo del 17/11/2003. Possono aderire ad Espero tutti i lavoratori della scuola con contratto:.

- o a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale)
- o a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi
- o i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del fondo compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.
- o Possono aderire ad Espero anche i dipendenti di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e di enti o istituti per la formazione professionale, anche se assunti con contratto di formazione lavoro appartenenti al contratto di lavoro A.N.I.N.S.E.I., ovvero FORMA o CENFOP, ovvero British Council..
- o Ogni dipendente pubblico decide volontariamente la propria adesione al fondo.
- o La finalità esclusiva di ESPERO è quella di erogare agli aderenti prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema previdenziale pubblico (pensione INPDAP).
- o ESPERO è un Fondo Pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto individuale dove confluiscono i contributi versati, che vengono investiti sui mercati finanziari. Le prestazioni finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse finanziarie del Fondo.
- o Espero è amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal MIUR. Tutti gli organi del Fondo sono a composizione bilaterale e paritetica e i componenti restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

IL COSTO DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE

Le forme di previdenza complementare si finanziano mediante i contributi versati dal lavoratore e anche dal datore di lavoro in caso di finanziamento bilaterale, nonché dalle quote del trattamento di fine rapporto quando previsto. I lavoratori hanno facoltà di auto determinare l'entità della contribuzione che vogliono destinare, a proprie spese, alla costruzione di una pensione integrativa e possono decidere di aderire con la sola contribuzione del t.f.r.- Relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi collettivi, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi anche aziendali. Le cose cambiano quando è il lavoratore che decide di contribuire. La decisione si riverbera sull'azienda che deve obbligatoriamente versare il proprio contributo aziendale. La facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata in una altra forma pensionistica prende il nome di "PORTABILITA'". E' esercitabile una volta che sia trascorso il periodo minimo di permanenza di due anni e non può essere ostacolata direttamente o indirettamente da costi aggiuntivi a carico dei lavoratori. Tali operazioni di trasferimento, inoltre, sono esenti da ogni onere fiscale.

Una volta che si è finiti iscritti alla previdenza integrativa non se ne potrà più venire fuori, in altre parole, non si ha la possibilità di ritornare alla vecchia liquidazione, per esempio, una volta che si è deciso di destinare il t.f.r. ad un fondo pensione.

Per ottenere la rendita o la liquidazione in capitale dalla forma pensionistica complementare presso cui contribuisce, l'aderente deve richiedere, in presenza dei requisiti, l'erogazione della prestazione medesima, in rendita o in rendita e capitale o solo in capitale, a seconda dei casi.

L'erogazione della rendita avviene, ordinariamente, nell'importo determinato come vitalizia (cioè dura finché vive l'aderente avente diritto) in base alla posizione contributiva maturata.

L'aderente alla forma pensionistica complementare può richiedere la liquidazione della prestazione in parte anche in forma capitale. Ciò è possibile, in particolare, nel limite del 50% della posizione contributiva individuale che ha maturato.

E' possibile la liquidazione del "tutto in capitale" quando l'importo della rendita, calcolato sul 70% della posizione contributiva individuale, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, oppure se l'aderente risulta assunto in data antecedente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992 egli può richiedere la liquidazione dell'intera posizione contributiva maturata in capitale a prescindere da ogni altra condizione.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Quando si verifica il decesso del dipendente ancora in servizio o del dipendente già in pensione, gli eredi se in possesso di determinati requisiti soggettivi possono avere titolo a percepire la pensione maturata sulla base della contribuzione versata dal dipendente deceduto.

A) Pensione indiretta, che si consegue:

- quando il dipendente è deceduto in attività di servizio;
- quando il dipendente abbia maturato almeno 15 anni di contributi in qualsiasi epoca versati, oppure 5 anni di contributi di cui almeno tre versati negli ultimi cinque anni;
- l'accertamento del diritto va riferito alla data del decesso del dipendente.

B) Pensione di reversibilità spetta ai superstiti del dipendente deceduto, nei cui confronti sia stato liquidato il trattamento di pensione, ovvero era in corso di liquidazione alla data del decesso.

La pensione indiretta o di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, qualunque sia la data di presentazione della domanda.

Familiari aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità sono nell'ordine:

- ❖ il coniuge;
- ❖ i figli;
- ❖ i genitori;
- ❖ i fratelli e sorelle;
- ❖ i nipoti.

Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico anche se separato legalmente o divorziato e titolare di assegno alimentare e che non sia passato a nuove nozze.

Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:

- deve essere titolare di assegno divorzile;
- non deve essersi risposato;
- la data di inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

È possibile che alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti. In tale ipotesi la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura. L'importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto. Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell'assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge. In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite, il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Qualora la quota di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma ridotta, l'importo da prendere a base per la liquidazione della doppia annualità, è quello corrisposto. Si rammenta che in caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all'intero trattamento e cioè al 60%; parimenti l'intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessa dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte. Hanno diritto inoltre al trattamento:

- i figli minori e anche ai nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti;
- i figli studenti, a carico al momento del decesso, a condizione che non prestino attività lavorativa, fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o fino a 26 anni se studenti universitari, ma in tutti i casi non oltre la durata legale del corso di laurea. Si evince che l'orfano maggiorenne ha diritto di percepire l'emolumento per tutta la durata degli studi se al momento del decesso del genitore era in possesso dei seguenti requisiti:

- l'essere iscritto ad università o a istituti superiori equiparati;
- b) trovarsi in regola con l'iscrizione all'anno di corso accademico;
- c) non aver superato il ventiseiesimo anno di età.
 - ✓ i figli inabili di qualsiasi età;
 - ✓ i figli postumi nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del padre. I genitori d'età superiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e siano a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

Per erogare la pensione nei confronti dei figli minori e degli equiparati maggiorenni studenti o inabili, viene richiesto il requisito reddituale dell'essere a carico alla data di morte del genitore. I criteri in vigore sono in tal modo riassumibili:

- ❖ per i figli studenti il limite di reddito è pari all'importo della pensione minima Inps, aggiornata ogni anno, maggiorata del 30%;
- ❖ per i figli maggiorenni inabili il limite di reddito da utilizzare è quello per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali; per i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, il limite di reddito da utilizzare è quello per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento erogato.

La pensione di reversibilità spetta ai fratelli e sorelle qualora non esistano il coniuge, i figli, i genitori, o nel caso questi non avessero diritto alla pensione, a condizione che alla data del decesso del dipendente siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano nubili o celibi;
2. siano inabili a proficuo lavoro (anche di età inferiore a 18 anni);
3. non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
4. siano a carico del dipendente deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.

La pensione è liquidata a domanda degli interessati.

Le percentuali di pensione:

Le aliquote (percentuali dell'importo di pensione) spettanti ai superstiti possono riassumersi come segue:

- ✚ al solo coniuge il 60%;
- ✚ al solo orfano il 70%;
- ✚ al coniuge con un orfano il $60\% + 20\% = 80\%$;
- ✚ al coniuge con due o più orfani il $60\% + 20\% + 20\% \dots = 100\%$;
- ✚ a due orfani il $40\% + 40\% = 80\%$;
- ✚ a tre o più orfani il 100%;
- ✚ ai genitori, fratelli o sorelle il 15% ciascuno.

Deve aggiungersi che la legge prevede, poi, che la pensione di superstite possa variare in considerazione del reddito percepito dallo stesso. La legge attribuisce al superstite lo specifico obbligo di comunicare tempestivamente il mutamento delle proprie condizioni

economiche. Si deve tener conto dei redditi assoggettati ad IRPEF di ogni contitolare ed eventualmente operare la trattenuta di incumulabilità sulla quota spettante al coniuge superstite o all'ex coniuge che possiede redditi influenti.

La circolare n. 38/2012 dell'Inps ha comunicato i nuovi limiti ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti in presenza di altri redditi da parte del beneficiario:

- o fino a euro 18.759 di redditi non c'è alcuna riduzione della pensione;
- o oltre tale importo e fino a 25.012 euro, la riduzione è del 25%;
- o oltre 25.012 e fino a 31.265 euro, la riduzione è del 40%;
- o oltre 31.265 euro la pensione è ridotta alla metà.

NOVITA': Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.

il coniuge superstite ha diritto all'aliquota di spettanza pari al 60%, che:

- il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
- tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.

LA RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29 e la legge 5 marzo 1990 n.45- Tali ricongiunzioni possono essere per l'assicurato onerose o gratuite. Ad esempio: per i pubblici dipendenti con la ricongiunzione in "entrata " si

valorizzano, come servizio utile Inpdap, tutti i periodi in cui l'assicurato è stato iscritto presso un'altra gestione pensionistica.

"In uscita" consente di trasferire ad altri enti previdenziali diversi dall'Inpdap, tutta la posizione assicurativa già maturata presso quest'ultimo. La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso cui si vuole trasferire la propria posizione assicurativa.

LEGGE 29/79 art. 2 (con onere)

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti. Il calcolo viene effettuato sullo stipendio in godimento all'atto della domanda. Destinatari sono i lavoratori dipendenti.

Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere azzerato

E' il caso in cui la ricongiunzione non ha bisogno di pagamento, in altre parole i contributi versati superano l'onere che deve sostenere l'ente accogliente per pagare la pensione incrementata dagli anni ricongiunti.

Ricongiunzione verso l'Inps ex art. 1 della legge n.29/79

Qualsiasi lavoratore, purché abbia versato all'INPS almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione, poteva esercitare gratuitamente la ricongiunzione all'Inps dei periodi di iscrizione all'Inpdap. Ciò accadeva per le domande presentate fino al 30.06.2010. A seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 la ricongiunzione verso l'Inps non è più gratuita a far tempo dall'1.7.2010. Soggiace pertanto al calcolo previsto per quella in entrata.

Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso casse professionisti legge 45/90.

La legge 45/90 consente la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti. Questo processo comporta forti oneri a carico dell'interessato, non essendo applicabile la riduzione dell'onere del 50% come invece è previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all'Inps (legge 29/79).

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale. Le gestioni interessate, ciascuna

per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all'Inps. Attesa la gratuità della totalizzazione, la sua introduzione è conveniente in luogo della ricongiunzione dei contributi, in particolare rispetto a quella introdotta dalla legge 45/90 per i versamenti affluiti presso le casse per i liberi professionisti, certamente non favorevole a causa dell'onere elevato che deve essere versato presso la gestione accogliente e anche rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29 con onere ridotto al 50% presso altre gestioni. La domanda di totalizzazione va presentata all'ultimo ente presso il quale il diretto interessato ha prestato attività di servizio.

II RISCATTO dei periodi assicurativi

Il riscatto consente al lavoratore di ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contributivo per periodi previdenzialmente scoperti. Da tener presente che le somme versate agli enti previdenziali sono deducibili dal reddito, cioè il lavoratore può recuperare parte dell'onere sostenuto.

L'onere del riscatto. L'onere del riscatto con il sistema di calcolo retributivo consiste con il versamento di una somma definita "riserva matematica" che copre il maggior onere nel calcolo della pensione. Il calcolo della riserva matematica tiene conto del sesso, dell'età e della retribuzione alla data della domanda. L'onere del riscatto con il sistema di calcolo contributivo si determina applicando alla retribuzione l'aliquota contributiva vigente al momento della presentazione della relativa domanda (per i lavoratori dipendenti tale aliquota è del 33%).

Il riscatto della laurea. È la forma di riscatto più diffusa che consente il recupero del corso legale degli studi universitari a condizione che risulti conseguito il diploma. Il riscatto può essere anche parziale, cioè può riguardare singoli anni del corso di studi. La laurea conseguita all'estero può essere riscattata solo se riconosciuta dall'università italiana o abbia valore legale nel nostro ordinamento. In questi casi il riscatto vale nei limiti della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o, se inferiore, a quello estero.

Il recupero dei buchi assicurativi. Trascorsi 10 anni per recuperare scoperture assicurative è possibile pervenire alla regolarizzazione della posizione assicurativa con il riscatto presentando all'ente previdenziale apposita domanda corredata da idonea documentazione di data certa attestante l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la indicazione della qualifica rivestita e, se possibile, la retribuzione percepita. Non sono ammesse le dichiarazioni rese "ora per allora".

Altri casi di riscatto. Possono essere oggetto di riscatto: 1) i periodi di assistenza di figlio o familiari portatori di handicap, a condizione che il soggetto possa far valere almeno cinque anni di autorizzazione acquisita in base ad una effettiva attività lavorativa. La copertura assicurativa, con il riscatto non può superare i cinque anni (riforma Amato del 1993); 2) i periodi di corsi di formazione professionale; i periodi di

interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, non coperti da contribuzione figurativa o volontaria; i periodi di lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale; i periodi di lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (riforma Dini del 1995).

www.internet.scuola.com by SALVATORE BUONANDI